

## ADEMPIMENTI

---

### **Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni**

di Sandro Cerato

Oltre alla comunicazione dei beni ai soci ([si veda il pezzo pubblicato su Euroconference NEWS di ieri](#)), il **prossimo 30 ottobre** scade il termine per la presentazione della comunicazione dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni** concesse nell'anno dai soci/familiari dell'impresa o della società, utilizzando il modello approvato dal [Provvedimento n.94904/2013](#).

In linea generale, **sono obbligati alla comunicazione tutti coloro che esercitano un'attività di impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata** (società e ditte individuali). Risultano tuttavia esclusi tutti i soggetti che non svolgono attività commerciale, quali le società semplici e gli enti non commerciali privi di attività commerciale (per tali ultimi soggetti, in presenza di attività "mista" la comunicazione commerciale non è dovuta per gli apporti all'attività istituzionale).

Di particolare interesse sono alcune delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, nelle quali la stessa ha fornito chiarimenti relativamente ai **soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata**, per i quali la comunicazione in questione in generale non si rende dovuta, poiché l'obbligo è collegato alla presenza di un c/c dedicato all'attività. Tale requisito è applicabile alle sole imprese individuali, non potendo le società di persone possedere dei conti correnti utilizzati in modo promiscuo, stante la distinta personalità giuridica rispetto ai soci.

**L'imprenditore individuale sarà quindi esonerato** qualora possieda un c/c cointestato con un altro soggetto (coniuge, figlio, ecc.) oppure in tutti i casi in cui tale conto sia utilizzato anche per esigenze personali. **Parimenti esclusi dall'obbligo di comunicazione** in questione sono le imprese che adottano i seguenti regimi fiscali:

- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n.98/2011),
- regime contabile agevolato per i cd ex minimi (art. 27 co. 3 e seguenti del D.L. n.98/2011)
- e regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L.388/2000).

Dal punto di vista oggettivo, **non sono oggetto di comunicazione** le restituzioni dei crediti ovvero la rinuncia al credito da parte del socio/familiare. In sostanza, ciò che rileva è l'incremento di un credito da parte del socio/familiare dell'imprenditore, e non anche la restituzione di un debito da parte di quest'ultimo. Ad esempio, un socio che abbia prelevato **utili in eccesso** rispetto a quelli effettivamente realizzati, ha contratto un debito nei confronti della società, che non deve essere oggetto di comunicazione in quanto "debito" del socio. Del pari, **non va comunicato il riversamento** di tali importi nelle casse della società, poiché si è in presenza del pagamento del debito del socio e non di un finanziamento dello

stesso, né tantomeno si tratta di una capitalizzazione.

Nel caso in cui il socio o familiare abbia effettuato **sia finanziamenti che capitalizzazioni**, la comunicazione va effettuata utilizzando **due moduli distinti**, compilando i due appositi campi del rigo BG10 (più operazioni), ed il **limite di euro 3.600 deve riferirsi distintamente ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni**. La comunicazione non riguarda i dati relativi a “qualsiasi apporto” di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso, con la conseguenza che non devono essere oggetto di comunicazione: gli aumenti di capitale sociale (in quanto risultanti dalla delibera dell’assemblea straordinaria registrata), nonché i finanziamenti o versamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ipotesi meno frequente nella realtà), e i finanziamenti dei soci di società cooperative. In merito alla scadenza, si ricorda che il [\*\*Provvedimento direttoriale 16 aprile 2014, n.54581/2014\*\*](#), ha modificato “a regime” la scadenza di presentazione della comunicazione, fissandola entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

**Pertanto, le ditte individuali e le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovranno effettuare la comunicazione riferita al 2013 entro il prossimo 30 ottobre 2014.**